

Come trasportare la SELVAGGINA

Da qualche tempo la giurisprudenza pretorile ha inteso estendere la punibilità degli atti contrari alla pubblica decenza svincolandoli dalla corporeità umana o dalla sessualità per ricompendervi comportamenti ritenuti inaccettabili in un dato momento storico-sociale, considerando tale anche l'ostentazione di selvaggina morta. L'impostazione punitiva, ormai presumibilmente diffusa, merita un approfondimento in grado di guidare il cacciatore fuori dal pericolo dell'illecito

GIACOMO NICOLUCCI

A volte compaiono racconti, sul disappunto per la vista di animali morti recato, da turisti od escursionisti incontrati sulla via del ritorno da un'uscita di caccia. In alcuni casi, tali narrazioni si concludono con il riportare, positivamente, come sia stato possibile conseguire la demolizione di tale avversità in forza di un'abile comunicazione posta in essere dal cacciatore circa le "virtù" dell'attività venatoria appena prima esercitata.

Frattanto, da quasi un ventennio, il mondo venatorio è venuto a conoscenza delle possibili e gravi conseguenze (di carattere penale) legate allo sfrontato trasporto "senza veli" di selvaggina morta. Per questo in tanti hanno abbandonato il sistema (per la verità, assai poco comodo) di "appendere" gli uccelli ai laccioli con anello pendenti dalla cintura. Così anche le squadre di cinghiali temono controlli e sanzioni quando pretendono di imitare l'allegria combriccola degli amici di Michael (Robert De Niro) nel film "Il Cacciatore" ("The deerhunter" di Michael Cimino, 1978), allocando le loro prede sui cofani dei fuoristrada.

Anche la totalità del personale di vigilanza venatoria conosce tale indicazione repressiva e si preoccupa di applicarla.

Tuttavia, escluso che l'attività possa essere punita ai sensi della legge quadro sulla caccia (l. n. 157 del 1992), allorché si tratta di rintracciare nel codice penale la fattispecie penale destinata a sanzionare tale condotta, si potrebbe non riuscire nell'impresa.

Ciò in quanto tutti i reati che vedono gli animali come bene giuridico oggetto di protezione (ora in forza della novella condotta attraverso

1. La condotta illecita

Nel mentre è frequente discutere circa l'aspetto pratico del trasporto della selvaggina e, quindi, ad esempio, dell'alternativa fra gli zaini con intercapedine e quelli con sacco da sangue (Schweißeinlage), od anche delle cautele da adoperarsi per preservare l'igiene ed indi la qualità delle carni, soltanto in poche sedi si affronta la diversa problematica delle eventuali conseguenze giuridiche legate all'«ostentazione» della selvaggina abbattuta.

la L. 20 luglio 2004 n. 189 addirittura titolari di un titolo autonomo nel codice penale recante i “delitti contro il sentimento degli animali”) non si riferiscono alle loro spoglie, ma ne apprestano una tutela da vivi.

Nel mentre, fra le contravvenzioni (i reati, a seconda della loro gravità, si differenziano appunto in “delitti” e “contravvenzioni”, e queste ultime, pur condividendone la identica terminologia corrente, nulla hanno a che vedere con le più comuni sanzioni amministrative - appunto chiamate volgarmente “contravvenzioni” - irrogate da organismi della pubblica amministrazione e non già da un giudice penale) non sembrerebbe calzante l’art. 726 c.p. destinato alla repressione di atti contrari alla pub-

blica decenza e che fa sovvenire, nel significato comune di decenza, tutte quelle condotte che ricordano un uso inopportuno od immorale del proprio corpo o della propria corporeità, come il defecare o l’orinare in pubblico o in luoghi aperti o esposti al pubblico, il denu-darsi, l’esporre i propri “attributi” intimi (senza però accedere a quei comportamenti sessuali punibili secondo la dizione degli atti osceni in luogo pubblico, di cui all’art. 527 c.p.), proporsi con sonore flatulenze ed eruttazioni, o accedere al travestitismo, ecc.

Guarda caso, però, è proprio tale norma, nel 1993, ad essere stata utilizzata dal Pretore di Palestrina, per punire, in occasione di una manifestazione elettorale del partito dei Verdi



risalente al 18 novembre 1991, alcuni presunti contestatori che hanno raggiunto la piazza Indipendenza del Comune di Zagarolo (Rm) a bordo di una vettura Citroën con una lepre ed una pernice appesi allo specchietto della medesima.

Il giudice, a tal riguardo, ebbe a considerare come la condotta avesse «creato forte disgusto ed imbarazzo nella folla che quel giorno gremiva la piazza (in piazza vi erano anche molti bambini) destando negli animi una certa ripugnanza accresciuta peraltro dalla circostanza che tale forma di esposizione in pubblico di animali morti era senza meno volta [...] a rendere meno agevole e comunque a intralciare la libera manifestazione delle idee e del pensiero». Pertanto ritenne di descrivere la condotta come sgarbata e scostumata, inaccettabile «in una società civile con regole evolute».

Tale pronuncia, se da punto di vista della dottrina penalistica si è distinta problematicamente per aver preteso di estendere senza regole il già vago concetto della pubblica decenza (con ciò evidenziandosi la delicatezza nell'uso giuridico di canoni indefiniti come la moralità pubblica, la buona fede, ecc.), dal punto di vista del cacciatore ha potuto aprire un'indeterminatezza in quella che dovrebbe essere la condotta giuridicamente sicura all'atto del trasporto degli animali abbattuti.

Tutto ciò, anche se ad onor del vero, nelle cosiddette “banche dati giuridiche”, e cioè in quei sistemi informatici di raccolta della giurisprudenza edita (pubblicata su riviste giuridiche, ecc.) non si rinvenivano altri precedenti analoghi. Tale circostanza potrebbe sì significare una scarsa densità di tali ipotesi accusatorie, ma non anche che non vi possano essere state altre condanne dello stesso tipo, delle quali nessuno si è preoccupato di assicurarne una conoscenza.

2. Evitare problemi giudiziari

Seppur non sembra che tali velleità punitive siano particolarmente intense in ambito giudiziario, in un contesto storico-sociale poco incline ad accettare senza riserve l'attività venatoria, è sempre opportuno adottare una condotta che consenta di mettersi al riparo da brutte esperienze.

Pur nella prospettiva di un proscioglimento, la sottoposizione ad un procedimento penale è sempre fastidiosa e reca non poche grane. Non ultima la possibilità, nel lungo periodo di tempo intercorrente tra l'iscrizione nel registro degli indagati e il passaggio in giudicato della sperata sentenza di assoluzione, che non si possa conseguire il rinnovo del porto d'armi per uso caccia scaduto nel frattempo.

E poi ricordiamo anche che nel 1999 il Giudice monocratico del Tribunale di Saluzzo (Cn), fondando la decisione soltanto sul proprio convincimento ed adoperando unicamente le osservazioni del consulente del pubblico ministero (Giorgio Celli) ebbe a condannare l'allora direttore dell'Infs, Mario Spagnesi, assieme al tecnico Piero Genovesi per il reato di maltrattamento di animali (art. 727 c.p.), in quanto, durante il programma di contenimento dello scoiattolo grigio nel Parco di Racconigi, sarebbero state soppresse delle tardive nutrici con la conseguenza per cui la prole sarebbe «rimasta priva di nutrimento e perciò destinata alla morte per inedia» (!). Certo, in esito al procedimento di appello gli imputati sono stati poi assolti, ma nel frattempo ...

In pratica, anche nelle sedi giudiziarie può annidarsi un eccessivo e poco condivisibile protezionismo animalista.

Per questo, è indispensabile adottare alcune semplici cautele.

Del resto, se il reato si perfeziona allorché la condotta è posta in essere in un luogo pubblico, aperto o comunque esposto al pubblico, deve riconoscersi che questa condizione è sempre ricorrente nell'esercizio venatorio. Potrebbero costituire rara eccezione soltanto delle riserve ben recintate o nelle quali non sono ammessi estranei.

Ovviamente, è inutile contrapporre ad una imponderabile valutazione soggettiva del giudice una potenziale migliore descrizione oggettiva della “pubblica decenza”: il concetto, come detto, è di per sé assolutamente vago ed indeterminato, per cui è prudente ed opportuno dipartire dall'idea – benché non condivisa o condivisibile – secondo cui un animale abbattuto in esito ad un'azione di caccia in quanto tale potrebbe offendere la sensibilità di terzi.

Ed è altrettanto inutile soggiungere che

di animali morti per altre cause ed in qualche modo esposti al pubblico, anche in condizioni raccapriccianti, se ne potrebbe offrire un'ampia casistica ...

A tal riguardo, occorre sempre prestare attenzione al significato (alla semantica) delle parole che possono descrivere la fattispecie penale in questione.

Nella giurisprudenza, quando si analizzano le condotte suscettibili nel reato di cui all'art. 726 c.p. (volto a punire, appunto, gli "atti contrari alla pubblica decenza") a' fini repressivi, si dà particolare rilievo alle parole "esposizione" o "ostentazione" o sintagmi verbali come "mostrare", "esporre", "esibire".

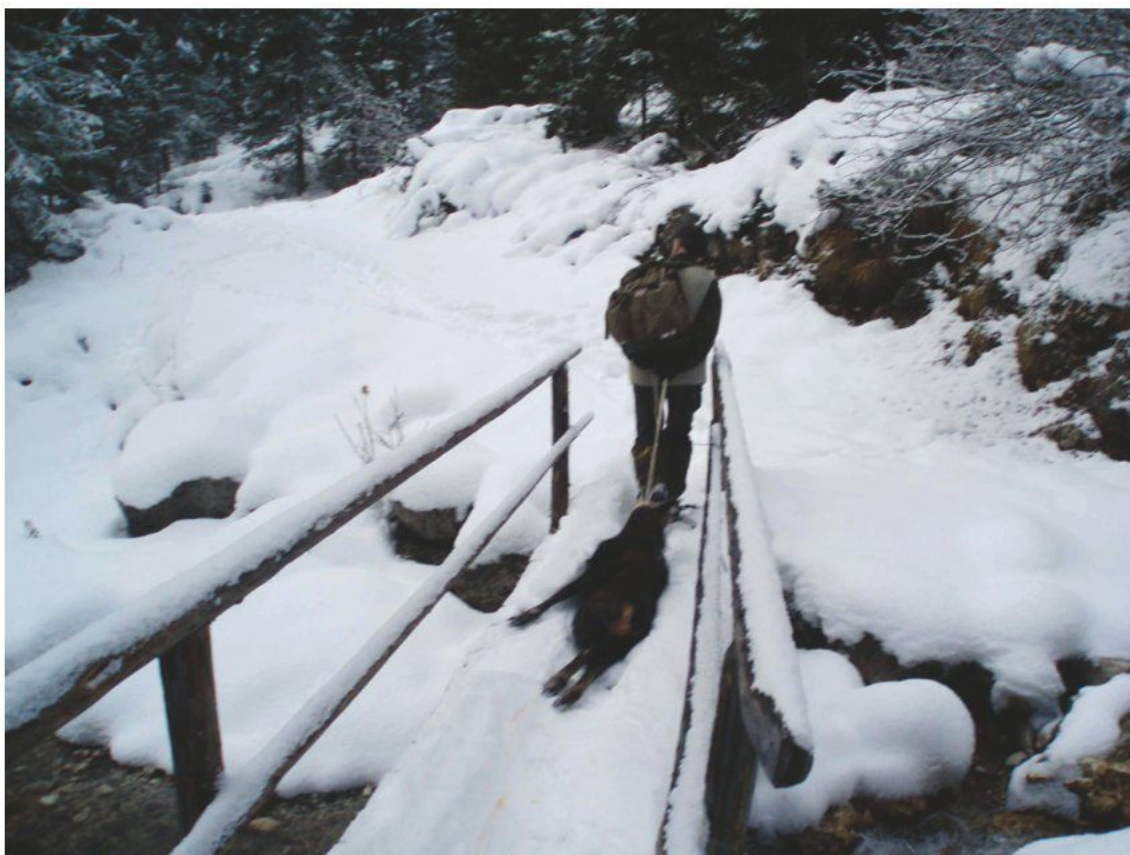
Come anticipato con alcuni esempi, in ogni caso sembra esservi un'azione protesa a mostrare qualcosa o a far sì che si colpisca, anche un po' da lontano, la decenza od il pudore di terzi passibili di offesa.

Nella casistica, infatti, la punizione consegue

a "sonore" flatulenze o eruttazioni o ad abbigliamenti sconvenientemente visibili (ad es. il travestitismo). Un "gesto abietto o turpe", o l'orinare, seppur compiuti in luogo pubblico non saranno percepiti se commessi in maniera da non destare l'accorgimento di eventuali persone presenti. L'assenza di terzi, fosse anche un solo agente di polizia giudiziaria, poi, non permetterebbe addirittura la repressione del reato, benché perfezionatosi: girare nudi in una piazza deserta costituirebbe sempre reato ma, salvo telecamere, ne mancherebbe l'accertamento e quindi la possibilità punitiva.

3. Decoro e convenienza

Nei manuali di diritto penale si legge che per "pubblica decenza" s'intende quel minimo di convenienza e di decoro che s'impone nei rapporti della vita sociale.





La convenienza, dunque, diventa un dato socialmente variabile anche a seconda delle circostanze.

Così, pur in mancanza di una regola formale, è per convenienza che in città si tende ad assumere un abbigliamento più ordinato e meno discinto rispetto a quello che si potrebbe indossare durante un'escursione in montagna. Le comitive sudate e maleodoranti che si possono incontrare lungo il sentiero, in paese, per convenienza e decoro, tendenzialmente si sottopongono ad una rinfrancante doccia e si cambiano d'abiti prima d'uscire per la cena o per la passeggiata serale.

Anche il cacciatore, convenientemente e salvo caso fortuito, evita di andare a fare la spesa o di cenare in pizzeria tutto inzaccherato di fango o con abiti sporchi o lacerati.

Ebbene, gli stessi principi possono essere applicati al trasporto della selvaggina abbattuta.

In aperta montagna, in orari e posti poco soggetti ad un gremito contatto con persone terze, il camoscio potrà essere anche zainato su di un bastino aperto, ancorché poco elegante quale spoglia o addirittura ancora percolante sangue.

Nell'avvicinarsi ad un rifugio o ad un sentiero frequentato, sarà conveniente e decoroso, al fine di non urtare la suscettibilità di terzi o proprio per non incorrere in potenziali sanzioni, fare in modo da rendere meno eviden-

te il trasporto, magari utilizzando qualcosa come copertura.

Lo stesso comportamento dovrebbe essere assunto nel caso di trasporto con autoveicolo.

Mentre, nei centri abitati dovrebbe valere, a maggior ragione, la stessa regola di decoro che si tende ad utilizzare per il proprio abbigliamento.

Il concetto, poi, è assolutamente rovesciato nell'ipotesi in cui l'animale venga caricato sul cofano del veicolo, sul tetto o su di un cassone dall'ampia visibilità. Tale comportamento, infatti, tende facilmente ad identificarsi come un'ostentazione, un'esibizione o un'esposizione, che potrebbe essere interpretato anche in sede giudiziaria addirittura come una provocazione della pubblica decenza.

La differenza è un po' come dover rimediare ad un impellente bisogno fisiologico appartandosi un attimo o collocarsi in mezzo alla strada senza porsi scrupoli.

Adoperato tal buon senso, e magari applicate le tradizionali regole di rispetto della spoglia, come il bruch o l'uso di fresche fronde di abete o altre essenze, potrebbe, per converso, essere raggiunto quel decoro in grado di restituire dignità ad un'azione, la caccia, socialmente ancora vituperata.

La prudenza e la mitezza, del resto, anche in questo caso possono aiutare a non incorrere inutilmente nelle tele della giustizia. ■